

CONVEGNI

GIULIANO BALBI

**Tempi strani.
Rilievi critici sulla disciplina
della prescrizione***

La prescrizione del reato è un istituto dalle nobili ascendenze garantiste, sicuramente declinabili, oggi, in termini di giusto processo, di prevenzione generale e speciale. È tuttavia necessario grande equilibrio nella sua regolamentazione, per evitare che la rinuncia alla pena si connoti di irragionevolezza politico-criminale e di arbitraria selettività. Sotto questa luce, il quadro normativo vigente mostra gravissimi limiti, nel suo schema base (l. 251/2005), nelle modifiche successivamente introdotte, nelle prospettive di riforma che si vanno delineando.

Strange times. Critical remarks on the discipline of the prescription

Crime prescription is an institute with noble guarantee origins, which can certainly be declined, today, in terms of due process, and of general and special prevention. Nonetheless, great balance is needed in its regulation, in order to avoid political-criminal unreasonableness and arbitrary selectivity. From this perspective, the current regulatory framework presents serious limitations, in its basic scheme (law 251/2005), in the subsequently introduced modifications, as well as in the current reform prospects.

Prima che ogni altra cosa fosse travolta dalla pandemia, anche quale oggetto del pensiero giuridico, la prescrizione era stata al centro di grande attenzione da parte dei media, conseguenza diretta dell'importanza che il tema aveva assunto nel dibattito politico. Interviste, talk show, conferenze stampa, che avevano coinvolto anche il corpo sociale. Un sondaggio di febbraio 2020 aveva evidenziato come il 59% degli intervistati fosse d'accordo con la sostanziale imprescrittibilità introdotta nel nostro sistema, anche se soltanto il 5% sapeva con precisione di cosa si trattasse¹. Essere a favore, ma anche contrario, rispetto a una cosa di cui non si sa quasi nulla è un po' il segno dei tempi, per nulla scalfito, temo, dalle recenti, tristi vicende sanitarie. D'altronde l'*incipit* consueto degli interventi sul tema era del tipo "io non sono un giurista, ma a mio avviso la prescrizione ..."². Il sublime trionfo dell'incompetenza. Ma il tentati-

*Testo della relazione tenuta il 3 luglio 2020 nell'ambito del Convegno *La questione prescrizione. Dagli espedienti politici alla cultura e tecnica giuridica*, organizzato dall'Associazione Italiana dei Professori di Diritto penale, dall'Associazione tra gli Studiosi del Processo Penale G.D. Pisapia e dal Dipartimento di Scienze giuridiche "Cesare Beccaria" dell'Università di Milano.

¹ www.corriere.it/politica.

² Si tratta di una premessa riscontrabile non solo in innumerevoli interventi casuali sul web, ma anche nelle prese di posizione di intellettuali, in altre occasioni puntuali. V., ad es., «Prima premessa: non sono un giurista», in www.nandodallachiesa.it. È interessante notare come, anche nel corso dei lavori preparatori, diversi interventi parlamentari sul tema fossero preceduti dalla ricordata clausola di personale incompetenza, *incipit* normalmente accompagnato dall'idea che, per parlare di diritto, per norma il diritto, non essere giuristi costituisca una significativa qualità. Cito, a mero titolo esemplificativo, gli

vo di acquisire consensi in nome di vessilli ideologici casuali (perché non c'è reale differenza tra *no TAV*, *no MES*, e *no prescrizione*, tra gilet arancioni e neo-kantiani inconsapevoli) è tutt'altro che indolore. Al contrario, può avere effetti devastanti sulla tenuta di una già fragile democrazia. Se la pandemia auspicabilmente passerà, infatti, i temi connettivi di una tenuta sociale oggi ancor più in fibrillazione di ieri restano inalterati. La gestione dell'immigrazione, le intollerabili risposte alla clandestinità, gli amici degli ulivi, i nemici dei gasdotti, la decrescita felice, i nemici degli ebrei, i sostenitori di Greta, i negazionisti del COVID, i fascisti del nuovo millennio, quelli che odiano Papa Francesco ma diffidano della gentrificazione, tutti accomunati da una *débâcle* delle ideologie e della razionalità che sottende pericolosissimi strumenti di controllo sociale: una manipolazione del consenso tanto efficace quanto effimera – nel suo necessitare costantemente di nuovi argomenti da enfatizzare, banalizzare e infine gettar via -, che si alimenta di falso buon senso e di modesti luoghi comuni.

Ecco, allora, che affrontare il tema della prescrizione in termini di razionalità politico-criminale diviene operazione estremamente complessa, perché necessita di un confronto con istanze totalmente estranee a canoni minimali di ragionevolezza. Comunque non ci si può sottrarre, e il primo sgradevole incontro, in un cammino tutt'altro che agevole, sono proprio i luoghi comuni, del tipo *è ora di finirla con tutti i colpevoli in libertà per colpa della prescrizione: il vero valore è la certezza della pena*³.

Posto che le peculiarità funzionali della sanzione penale impediscono di individuarla come la proiezione ineluttabile di un imperativo categorico – il nostro punto di riferimento è più la Costituzione che *La Critica della ragion pratica* -, direi che *la pena ad ogni costo* non è affatto un valore, ma un'opzione non di rado collidente con le esigenze di rieducazione e di prevenzione gene-

interventi in aula dell'on. Guido Crosetto (FDI) - «Presidente. Signor Ministro, io non sono avvocato, non sono professore, non sono giurista, non sono cultore della materia, non mi sono mai occupato di giustizia. Penso però di rappresentare [...] il popolo italiano» - e dell'on. Guido Caiata (Gruppo misto) - «Non lo condivido, non da avvocato, perché non sono un giurista, non sono un avvocato, ma sono un cittadino, un semplice cittadino». Cfr. www.camera.it.

³ Se, in generale, i luoghi comuni tendono inevitabilmente a essere omogenei al contesto che li esprime, in questo caso non sono certamente estranei al clima securitario che ha segnato non poche opzioni politico-criminali degli ultimi anni, soprattutto alla loro enfaticizzazione mediatica. Cfr., a titolo esemplificativo, www.facebook.com, www.facebook.com/movimentocinquestelleprevenzione-e-certezza-della-pena-oggi-alla-camera-arrivano-i-nostri-emendani, www.change.org.

rale e speciale⁴. Certo, la rinuncia alla pena deve essere gestita con estremo equilibrio, per non rendere il sistema vuoi evanescente vuoi arbitrariamente selettivo. E questo, a dire il vero, non sempre è accaduto: in effetti, i luoghi comuni hanno spesso un fondo di verità. Poi la leggono male, la interpretano in modo irragionevole, ne traggono conseguenze errate, ma se nel decennio 2004 - 2013 oltre un milione e mezzo di procedimenti penali si è estinto per prescrizione⁵, un problema di fondo c'è.

Cito, dal ddl 2024/2019: «Non può essere ignorata l'esigenza - sempre più avvertita a causa di un dilagante allarmismo - [...] di reprimere le condotte penalmente rilevanti [...] Non punire un soggetto che abbia commesso un reato [...] vanifica gli effetti della giustizia penale e scardina il sistema». Firmato Edmondo Cirielli⁶. Si tratta del recente ddl con cui è stata proposta l'abrogazione dell'art. 131 *bis* c.p.; non attiene dunque alla riforma della prescrizione, ma risponde al medesimo *milieu* sottoculturale, pur declinandone le coordinate secondo un'opzione inedita: la *post-Cirielli* come soluzione ai problemi creati dalla *ex-Cirielli*. Perché la *ex-Cirielli* di problemi ne ha creati, e non pochi. Ispirata da rozze istanze di diritto penale d'autore (per quanto attiene alla recidiva), modulata su poco nobili obiettivi personalistici (il soave *côté* della prescrizione), ha costituito la sintesi efficace di un periodo della nostra storia, sublimata dall'infelice incontro tra gli interessi dei pochi e la spietatezza nei confronti dei deboli⁷. Per quanto più direttamente attiene alla prescrizione, la riforma del 2005 ne aveva determinato un abbattimento radicale dei termini, spesso del tutto irragionevole, giustificato con l'idea che questo avrebbe condotto a una riduzione dei tempi del processo: i giudici, infatti, sarebbero stati finalmente indotti a mettersi a lavorare⁸. Una sciocchezza evidente, strumentale a nascondere tutt'altri, poco commendevoli, obiettivi, ma mediaticamente

⁴ Sul punto, da ultimi, CAROLI, *Non punibilità e indirizzo politico-criminale*, in *Dir. pen. cont. - Riv. trim.*, 2020, 3, 68 ss.; S. ROMANO, *La rinuncia alla sanzione penale. Contributo ad un'indagine costituzionalmente orientata*, Napoli, 2020.

⁵ webstat.giustizia.it

⁶ documenti.camera.it.

⁷ Per tutti, sia consentito rinviare a BALBI, *Questioni aperte in tema di prescrizione del reato*, in *Studi in onore di Alfonso Stile*, a cura di Castaldo, del Tufo, G.V. De Francesco, Manacorda, Monaco, Napoli, 2013, 131 ss.

⁸ Ancora nel 2008, tuttavia, il ministro Brunetta, in una lettera pubblicata dal quotidiano *La Repubblica* (*Brunetta, i tornelli ed i giudici fannulloni*, 2 novembre 2018), proponeva l'inserimento dei tornelli nei tribunali «per costringere a lavorare i giudici fannulloni». ricerca.repubblica.it.

spendibile⁹. Bizarro che il medesimo risultato, la riduzione dei tempi processuali, venga assunto oggi come raggiungibile percorrendo la strada opposta, quella cioè dell'allungamento a oltranza dei termini prescrizionali: *Mai più processi lunghi [...]: stop alla prescrizione dopo il primo grado*, si legge sul blog ufficiale del M5S¹⁰.

La cosa non ha evidentemente alcun senso – è un po' come dire che per ridurre la velocità in autostrada si debbano innalzare i limiti consentiti –, eppure induce alcune riflessioni. La prima attiene al tramonto della logica aristotelica, la seconda allo scadimento della politica, la terza a un grave equivoco di fondo: il tempo del processo e quello della prescrizione, infatti, non si incontrano tra loro, agire sull'uno non ha effetti diretti sull'altro perché giocano su tavoli diversi, pur tra loro collegati: il processo è il tempo della memoria, la prescrizione il tempo dell'oblio¹¹.

L'oblio del tempo. In effetti, è ora necessario soffermarsi sul fondamento della prescrizione, originariamente individuato nell'avvenuta risocializzazione del reo – il decorso del tempo gli consente «di divenir migliore», scriveva Beccaria¹² – e nel venire meno della sua pericolosità.

Si tratta, tuttavia, di opzioni abbastanza deboli per l'evidente fragilità dello schema presuntivo su cui sono strutturate. Sostanzialmente superate, oggi il fondamento dell'istituto viene colto nell'intrecciarsi di istanze ulteriori, comunque sorrette da radici antiche. Innanzitutto, nell'affievolirsi del bisogno di pena. L'attenuazione del ricordo tende infatti a determinare il disperdersi dell'allarme sociale¹³. Gli stessi lavori preparatori al codice del '30 appaiono modulati su questo schema: «l'azione corroditrice del tempo fa sì che si sia

⁹ Tant'è vero che viene utilizzata ancora oggi: «La prescrizione non c'è più ma i processi dureranno all'infinito. Non era meglio abolire i giudici fannulloni?». Così Vittorio Feltri su *Twitter*, 17 gennaio 2020, *twitter.com*.

¹⁰ *www.ilblogdellestelle.it*.

¹¹ Per tutti, da ultimi, GATTA, GIOSTRA, *Sul dibattito in tema di prescrizione del reato e sul vero problema della giustizia penale: la lentezza del processo*, in *Sist. pen.*, 11 febbraio 2020. Cfr. anche, da un'ampia prospettiva, PULTANÒ, *Osservazioni sulla proposta di bloccare il corso della prescrizione*, in *Sist. pen.*, 9 dicembre 2019; BARTOLI, *Vendetta, amnistia, riconciliazione e punizione tra memoria e oblio*, in *Dir. pen. cont. - Riv. trim.*, 2018, 4, 216 ss.

¹² BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, § 13.

¹³ Cfr. GIUNTA, MICHELETTI, *Tempori cedere. Prescrizione del reato e funzione della pena nello scenario della ragionevole durata del processo*, Torino 2003, 36 ss. Anche questa concezione, a ben vedere, ha radici lontane. Già nel 1905, Masucci notava come «la punizione lungamente ritardata per un fatto del quale tutt'al più sopravvive una vaga e fredda reminiscenza, [...] desterebbe molte volte soltanto pietà». Cfr. MASUCCI, voce *Prescrizione*, in Pessina, a cura di, *Enciclopedia del Diritto penale*, III, Milano, 1905, 316.

quasi perduta la memoria del fatto criminoso e che l'allarme sociale [...] sia scomparso»¹⁴. Non dissimile la ricostruzione operata dalla Corte costituzionale che per questa strada, pur se da diversa prospettiva, arriva a riconoscere un «diritto dei consociati all'oblio»¹⁵. Un ulteriore fondamento viene correttamente individuato nella difficoltà processuale conseguente all'eccessivo intervallo temporale intercorso tra la realizzazione del fatto e il giudizio, e nella corrispondente difficoltà, per l'imputato, di esercitare il diritto di difesa¹⁶: «niente di più difficile - scriveva Filangieri - che difendersi da un'accusa quando questa è di anni posteriore al delitto»¹⁷. D'altronde, spostandoci dal piano della *ratio* a quello delle funzioni, secondo gli illuministi la prescrizione è deputata ad assolvere un ruolo di garanzia complementare a quello della legalità: *sottrarre all'arbitrio del potere non solo i modi, ma anche i tempi di accertamento del reato*¹⁸.

Si tratta di valutazioni che inevitabilmente rinviano al ruolo svolto dalla prescrizione in relazione al giusto processo, *sub specie* della ragionevole durata, ai sensi dell'art. 111, comma 2, Cost. e dell'art. 6 CEDU¹⁹. In proposito, è interessante ricordare come la stessa Corte di Cassazione abbia affermato che la prescrizione rappresenti «una garanzia diretta ad evitare agli imputati la prospettiva di una persecuzione penale e di un processo interminabili»²⁰.

La prescrizione esprime dunque il rifiuto di una concezione retributiva assoluta e una tensione verso quegli obiettivi di prevenzione generale e speciale intrinsecamente disattesi dal decorrere del tempo²¹. È ben possibile, allora,

¹⁴ *Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale*, vol. V, Roma, 1929, 206.

¹⁵ Corte cost., n. 23 del 2013.

¹⁶ V., ad es., CAVALIERE, *Le nuove disposizioni "emergenziali" in tema di prescrizione del reato*, in www.legislazionepenale.eu, 7 dicembre 2017, 4 ss.

¹⁷ V. FILANGIERI, *La scienza della legislazione*, Milano, 1817, III, 256. Sull'intera problematica, ampiamente, SILVANI, *Il giudizio del tempo. Uno studio sulla prescrizione del reato*, Bologna, 2009, 16 ss.

¹⁸ Il tutto, anche in una prospettiva di rigorosa divisione dei poteri: «Il giudice diverrebbe legislatore, s'egli dovesse decidere del tempo necessario per provare un delitto». V. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, § 13.

¹⁹ Per tutti, DE CARO, *Tempo, punizione e processo: le indubbe connessioni tra la ragion d'essere della prescrizione e la durata ragionevole del processo. La prospettiva dell'improcedibilità dell'azione*, in www.sistemapenale.it; BRONZO, *La prescrizione del reato sotto l'incubo della ragionevole durata*, in *Sist. pen.*, 29 luglio 2020; MAZZA, *La riforma dei due orologi: la prescrizione fra miti populistici e realtà costituzionale*, in *Sist. pen.*, 21 gennaio 2020; ROMANO, *Prescrizione del reato e ragionevole durata del processo: principi da difendere o ostacoli da abbattere?*, in *Dir. pen. cont. - Riv. trim.*, 2016, 1, 79 ss.

²⁰ Così, Cass., 10 gennaio 2006, n. 460.

²¹ Tra gli altri, GIUNTA, MICHELETTI, *Tempori cedere*, cit., 36 ss.

individuare un fondamento costituzionale non solo nel ricordato art. 111, ma anche nell'art. 3, co. 2, in relazione all'obbligo statale di rimozione dei fattori di impedimento al pieno sviluppo della persona umana, e nell'art. 27, comma 3, stante la dispersione nel tempo delle istanze rieducative. Nel contempo, c'è un legame forte anche con la funzione di stabilizzazione sociale²², evidentemente elusa da un sistema che non sappia fornire, in tempi adeguati, risposte alle istanze di giustizia.

In sintesi, la prescrizione, se ben modulata, costituisce un istituto ineludibile in un sistema ordinamentale costituzionalmente orientato. Al contrario, se smarrisce il suo fondamento razionale può divenire un momento di gravissima patologia. Ed è quello che è accaduto a partire dalla riforma del 2005, il cui obiettivo, prescindendo da qualsiasi istanza di funzionalità sistematica, era esclusivamente quello di determinare, soprattutto in ambiti sensibili, un deciso abbattimento dei termini prescrizionali. È su *quella prescrizione* - tradita dal raddoppio dei termini per una serie semi-casuale di illeciti, umiliata dalla impresentabile connessione con la recidiva²³, incompatibile con la sua stessa ragione di esistenza (era forse calato l'oblio del tempo sulla scuola Diaz, sul processo Mills, sul maestro Mastrogiovanni²⁴, lasciato morire legato al letto di un ospedale?) -, è *su quella prescrizione*, strutturalmente intatta, che si sono implementati i successivi interventi di riforma²⁵. Sempre caratterizzati, però, dal proposito, geneticamente antitetico, di riampliarne i termini in ragione dell'indifendibilità dello schema-base. Il risultato è un quadro normativo che prova, in sostanza, a difendersi da se stesso, con una prescrizione che fino a

²² In proposito, si è notato, «la giustizia punitiva, per il suo ancoraggio a un'idea di responsabilità e di riequilibrio tra la ferita aperta dal reato e la riaffermazione simbolica della regola, svolge una funzione di stabilizzazione sociale, la cui reale consistenza ci è indubbiamente ignota ma cui sarebbe azzardato rinunciare *d'emblée*». Così, PALAZZO, *Crisi del carcere e culture di riforma*, in *Dir. pen. cont. - Riv. trim.*, 2017, 4, 4 ss.

²³ V. BALBI, *Ancora in tema di recidiva e prescrizione*, in *questa Rivista*, 2008, 31 ss.

²⁴ Per una ricostruzione, accompagnata dalle immagini delle telecamere interne alla struttura sanitaria in cui perse la vita Franco Mastrogiovanni, è estremamente utile la visione del film *87 ore*, della regista Costanza Quatriglio, disponibile su www.youtube.com.

²⁵ La necessità di riformare radicalmente il modello di prescrizione espresso dalla *ex-Cirielli* è efficacemente evidenziata da PULTANÒ, *Il nodo della prescrizione*, in *Dir. pen. cont. - Riv. trim.*, 2015, 1, 20 ss.

un certo momento corre spedita, per poi rallentare improvvisamente o fermarsi del tutto. Poteva mai tutto ciò produrre esiti, per così dire, rispettabili? La riforma Orlando (l. 23 giugno 2017, n. 103), in particolare, aveva introdotto due nuove cause di sospensione della prescrizione, ciascuna per un tempo non superiore a un anno e sei mesi, individuate, rispettivamente, nell'avvenuta condanna in primo e in secondo grado²⁶. Comprensibili le esigenze prammatiche²⁷, ma evidenti dubbi di compatibilità con il principio di non colpevolezza, prevedendosi conseguenze negative a carico di un soggetto il cui statuto costituzionale non avrebbe dovuto consentirle²⁸. Nel contempo, ai sensi delle modifiche introdotte al terzo comma dell'art. 159 c.p., qualora l'imputato, condannato in primo o in secondo grado, fosse stato prosciolto nel successivo grado di giudizio, i periodi di sospensione sarebbero stati nuovamente computati, rendendo il tutto - se questa affermazione avesse senso - *un po' meno illegittimo*. Si tratta di un meccanismo sul quale ritornerò alla luce del suo comparire nuovamente nel ddl approvato dal Consiglio dei ministri il 14 febbraio 2020²⁹. La riforma Bonafede del 2019 (l. 9 gennaio 2019, n. 3), comunque, ha di fatto azzerato la riforma Orlando, prevedendo l'interruzione della prescrizione dopo la sentenza di primo grado, a prescindere dall'esito della

²⁶ Tra gli altri, CAVALIERE, *Le nuove disposizioni "emergenziali"*, cit., 1 ss.; VIGANÒ, *La nuova disciplina della prescrizione del reato: la montagna partorisce un topolino?*, in *Dir. pen. proc.*, 2017, 10, 1289 ss.; ZIRULIA, *Riforma Orlando: la "nuova" prescrizione e le altre modifiche al codice penale*, in *Dir. pen. cont. - Riv. trim.*, 2017, 6, 243 ss.; BASILE, *La prescrizione che verrà*, in *Dir. pen. cont. - Riv. trim.*, 2017, 5, 131 ss.

²⁷ Secondo BARTOLI (*Il nuovo volto della prescrizione: dalle concezioni garantiste alle concezioni stataliste*, in *Sist. pen.*, 2020, 4, 65 ss.) stiamo assistendo «al passaggio (irreversibile?) da una concezione sostanzialistico-garantista a una concezione processualistico-statalista ... che pone al centro e attribuisce prevalenza al potere punitivo dello Stato, ma che risulta del tutto inadeguata a dare una giustificazione razionale alla prescrizione, distorcendone, nella migliore delle ipotesi, fondamento e funzione» (*ivi*, 66). Individua nella prima sentenza Taricco (CGUE, 8 settembre 2015) «una spinta a processualizzare il più possibile una prescrizione punitivista», DONINI, *Le sentenze Taricco come giurisprudenza di lotta. Tra disapplicazioni "punitiviste" della prescrizione e stupefacenti ammesie tributarie*, in *Dir. pen. cont.*, 2018, 20.

²⁸ Che la riforma ponesse seri dubbi di legittimità è efficacemente evidenziato da CAVALIERE, *Le nuove disposizioni "emergenziali"*, cit., 10 ss.

²⁹ Si tratta del ddl C. 2435/2020 - "Delega al Governo per l'efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le Corti d'appello" -, in <https://documenti.camera.it/leg18/pdl/pdl/leg.18.pdl.camera.2435.18PDL0099310.pdf>.

stessa³⁰. Questo tendenzialmente risolve i dubbi di legittimità legati alla presunzione di non colpevolezza, ma ne fa sorgere di nuovi e di più gravi. L'imprescrittibilità sopravvenuta disattende infatti tutti i fondamenti costituzionali della prescrizione - è vero che da sempre esistono reati imprescrittibili, ma in ragione di una peculiare gravità che dà loro la forza di resistere all'oblio -, e in più determina una evidente violazione del principio di uguaglianza: rendendo dopo la sentenza di primo grado imprescrittibili *tutti i reati* a prescindere dalla loro gravità, ne omologa infatti, irragionevolmente, la disciplina: «quanto poi sia assurdo trattare allo stesso modo un ladro e un assassino, non c'è nessuno, credo, che non lo comprenda»³¹ (Tommaso Moro, *Utopia*). Tommaso Moro, eccessivamente ottimista.

Infine, il ricordato ddl governativo del febbraio 2020, acutamente definito dalla stampa *lodo Conte bis*³², che, mediando tra un populismo confuso e un garantismo ignaro delle garanzie costituzionali, prevede il blocco della prescrizione con il giudizio di primo grado soltanto se questo si sia concluso con una sentenza di condanna, fermo restando un computo retroattivo del tempo decorso qualora il successivo grado di giudizio porti invece alla assoluzione. La sintesi del compromesso consiste, a ben vedere, nel recepire i profili di illegittimità di entrambe le discipline previgenti³³.

Merita particolare attenzione, peraltro, il computo retroattivo del tempo, meccanismo che sottende, infatti, il radicale rifiuto del *Tempori cedere* - non a caso *semper sapientis habitum*³⁴ - da parte di un legislatore che di quel

³⁰ Per tutti, da prospettive molto differenti, LOSAPPIO, *La riforma della prescrizione nel tempo della passione (triste) per la punizione*, in www.sistemapenale.it; GATTA, *Una riforma dirompente: stop alla prescrizione del reato nei giudizi di appello e di cassazione*, in www.penalecontemporaneo.it.

³¹ Tommaso Moro, *Utopia* (1516), § 32. Come si è efficacemente rilevato, «contro la metamorfosi del prescrivibile in imprescrivibile, il parametro costituzionale pertinente è il principio d'uguaglianza». Così, PULITANÒ, *Il dibattito sulla prescrizione. Argomenti strumentali e ragioni di giustizia*, in *Sist. pen.*, 26 febbraio 2020, 10.

³² A mero titolo esemplificativo, v. www.rainews.it/dl/rainews/articoli/ann-lodo-conte-bis-non-irragionevole-ma-avanti-su-riforma-processo-af8ff77a-9ca1-463f-8fd8-1c629e946974.html; <https://video.repubblica.it/dossier/governo-conte-bis/prescrizione-bonafede-lodo-conte-bis-nel-ddl-dispiace-che-italia-viva-si-sia-defilata/353977/354545>.

³³ Sul punto, cfr. l'interessante contributo di MORELLI, *La prescrizione del reato, i tempi del processo, l'autorità senza tempo*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2019, 1599 ss.

³⁴ Marco Tullio Cicerone, *Epistulae ad familiares*, 4, 9, 2.

tempo vuole invece farsi signore. Lo fa andare in avanti, lo ferma, lo fa tornare eventualmente indietro. In effetti, non si tratta più di un tempo lineare: siamo al cospetto, probabilmente, del primo legislatore quantistico della storia. Soffermiamoci un attimo su quel che dovrebbe accadere dopo una sentenza di condanna di primo grado. Il tempo della prescrizione si arresta, ma non è detto che sia così, eppure nessuno potrà saperlo per un periodo indefinito e imprevedibile, un po' come accade al *Gatto di Schrödinger*³⁵, noto paradosso quantistico, che è al contempo vivo e morto, essendo tale stato conseguente a un evento casuale e inaccessibile.

La prescrizione e i Signori del tempo: un thriller giudiziario quantistico dalla sceneggiatura estremamente confusa³⁶. Termino qui. In questa oscura caligine in cui la prescrizione ha perso tutti i suoi fondamenti di razionalità sistematica e funzionale, oramai declinati soltanto in una blanda funzione deflattiva di un sistema incapace di rinunciare alla sua incongrua tensione pan-penalistica, il tempo a mia disposizione è finito. Oppure posso fermarlo e tornare indietro?

³⁵ Cfr. SCHRÖDINGER, *Die gegenwärtige Situation in der Quantenmechanik*, in *Naturwissenschaften*, 23, 1935, 807 ss. In generale, sui paradossi della meccanica quantistica, v. per tutti PICASSO, *Lezioni di meccanica quantistica*, Pisa, 2015, 312 ss.

³⁶ In effetti, esiste un - non entusiasmante - romanzo con questo titolo (TUCKER, *I signori del tempo*, *Urania*, 615, 1973). Ispirato al mito sumero di Gilgamesh, ambientato in Tennessee, i protagonisti sono degli alieni umanoidi molto longevi.